

T.A.R. CAMPANIA

NAPOLI

MOTIVI AGGIUNTI

al ricorso n. 4395/2020

per il sig. **Valerio Francione**, nato a Salerno il 27/01/1997 e residente in Roccadaspide (SA), alla Via G. Giuliani - 84069 (CF: FRNVLR97A27H703P), titolare dell'omonima impresa agricola con P. IVA 05553810655 rappresentato e difeso, con facoltà congiunte e disgiunte – giusta mandato rilasciato su foglio separato da intendersi apposto in calce al ricorso introduttivo e al presente atto – dagli avvocati Donato De Rosa (C.F. DRSDNT54R29H394C; pec ➔ donatoderosa@pec.giuffre.it) ed Emilio Forrisi (C.F.: FRRMLE75A05Z401Y; fax n. 089 2965649; pec ➔ *forrisifortunaavvocati@pec.ordineforense.salerno.it*) con i quali elettivamente domicilia in Salerno alla Via Sichelmanno 8 presso lo studio del secondo e domicilio digitale ➔ *forrisifortunaavvocati@pec.ordineforense.salerno.it*

contro

- Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della G.R.

e nei confronti di

- De Donato Federica (C.F. DDNFRC92C50A783H), Contrada Fonte Zuppino 20, San Marco Dei Cavoti (BN)

- Iampietro Cristian (C.F. MPTCST91C20A783M) , Contrada Serra Mangialatte Snc, Baselice (BN)

nella veste di soggetti controinteressati in qualità di richiedenti il sostegno economico collocati nella parte finale della graduatoria delle “domande ammissibili e finanziabili”

per l'annullamento - previa sospensione :

1) del verbale del 4.2.2021 con il quale la Commissione per il Riesame della domanda di sostegno (barcode ➔ 84250124017) presentata dal ricorrente non ha accolto le osservazioni e le controdeduzioni prot. n. 762748 del 13.12.2019 e prot. n. 110730 del 20.2.2020 dichiarando la

domanda stessa *“ammissibile con il punteggio totale 66 di cui 27 punteggio progetto, Spesa ammessa € 141.463,93; Contributo concesso € 130.575,36, comprensivi del premio di € 50.000,00 per la T.I. 6.1.1”*, con conseguente posizione di non finanziabilità per esaurimento della dotazione finanziaria del bando;

2) della nota dirigenziale prot. n. 2021.0063115 del 4.2.2021 di trasmissione del verbale sub 1);

3) della nota pec del 4.2.2021 con la quale sono stati trasmessi gli atti regionali, ove necessario;

4) della nota regionale prot. n. 2020.0555550 del 23.11.2020, ove necessario;

5) del provvedimento dirigenziale conclusivo della competente U.O.D. 50 07 14 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno, ove adottato;

6) del DRD 262 del 18.11.2020, rettificato con DRD 265 del 19.11.2020, ove necessario;

7) degli atti connessi, collegati, presupposti e consequenziali, ivi compresi: a) il decreto dirigenziale regionale n. 157 del 3.8.2020 avente ad oggetto *Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Approvazione Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani - Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017* con il quale è stata approvata la *“Graduatoria Unica Regionale Definitiva”* nella parte in cui la domanda di finanziamento presentata dal ricorrente risulta inserita nell’elenco *“Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando”* anziché nell’elenco *“Domande ammissibili e finanziabili”*, e relativi allegati; b) la graduatoria unica regionale definitiva per la parte di interesse, nei termini indicati sub a, atti già impugnati con il ricorso introduttivo

nonché per l’accertamento e/o la declaratoria

della sussistenza dei presupposti per il riesame della domanda di sostegno, sulla base dei motivi di ricorso, ai fini dell’attribuzione del corretto punteggio spettante, con inserimento della stessa nell’elenco delle domande ammissibili e finanziabili con riconoscimento di n. 85 punti come da

scheda di autovalutazione contenuta nella domanda e/o, in subordine, di n. 83, come da istanza di riesame.

Premessa

La vicenda è nota all'Ecc.mo T.A.R..

Con il ricorso introduttivo il sig. Francione ha impugnato il decreto dirigenziale regionale n. 157 del 3.8.2020 avente ad oggetto *Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014- 2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Approvazione Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani - Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017* con il quale è stata approvata la “Graduatoria Unica Regionale Definitiva” nella parte in cui la domanda di finanziamento presentata dal ricorrente risulta inserita nell’elenco “*Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando*” anziché nell’elenco “*Domande ammissibili e finanziabili*”, e relativi allegati, nonché il verbale della Commissione di valutazione.

La Regione Campania, in vista dell’udienza fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, con nota prot. n. 0555550 del 23.11.2020, sulla base delle decisioni pronunciate dall'Ecc.mo T.A.R. su identiche questioni concernenti la violazione del contraddittorio procedimentale, anche ai sensi dell’art. 10 bis, L. 241/90, ha comunicato l’attivazione della fase di riesame delle controdeduzioni già presentate nella fase di valutazione della domanda di sostegno. .

All’esito della nuova istruttoria la Commissione incaricata, con argomentazioni erranee e fuorvianti, ha ritenuto, ancora una volta, di non accogliere le controdeduzioni presentate dal ricorrente, lasciando inalterato il punteggio di 66 (di cui 27 per il progetto), relegando, conseguentemente, la domanda di sostegno nel graduatoria dei progetti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria, come previsto nella graduatoria in precedenza approvata.

I nuovi provvedimenti impugnati, al pari dei precedenti, sono illegittimi e devono essere annullati – previa sospensione – per i seguenti

MOTIVI

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (artt. 1, 2, 3, 10 bis L. 241/90; DPR 151/2011; DPR 380/2001; DECRETO MINISTERO FINANZE N. 98/2008; dpr 327/1980; artt. 41 e 97 COST.). VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI AFFIDAMENTO, CORRETTEZZA, BUONA FEDE E LEALE COOPERAZIONE. ECCESSO DI POTERE (difetto dei presupposti – difetto di istruttoria – erroneità – illogicità – perplessità – contraddittorietà – travisamento - sviamento).

A) A fronte delle illegittimità denunciate nel ricorso introduttivo e delle decisioni cautelari pronunciate dal TAR in fattispecie identiche la Regione Campania ha azionato, in autotutela, il procedimento di riesame della domanda di sostegno presentata dal ricorrente.

La nuova valutazione, tuttavia, al pari della precedente, è avvenuta in maniera approssimativa e superficiale, sulla base di mere supposizioni, ipotesi ed asserzioni, smentite, una ad una, *per tabulas*.

Ne consegue, palese, l'illegittimità del verbale di riesame e del provvedimento dirigenziale, ove adottato, per violazione, ancora una volta, dell'art. 10 bis L.241/90, posto che la fase di garanzia partecipativa, in realtà si è tradotta in un vuoto simulacro, nel solo sviato tentativo di fornire una copertura motivazionale rafforzata ai provvedimenti in precedenza adottati, senza soffermarsi sulla effettiva e immediata attuabilità del programma di investimenti.

La sensazione è che il riesame (generale) in autotutela delle domande di sostegno sia stato attivato dall'Ente al solo scopo di evitare pronunce negative a raffica da parte dell'Ecc.mo T.A.R., non per verificare la fondatezza o meno delle osservazioni presentate, con conseguente rideterminazione.

Sarebbe interessante “chiedere” alla Regione Campania quante delle domande riesaminate hanno avuto esito diverso dalla precedente valutazione. Dal numero di ricorsi e motivi aggiunti proposti si direbbe che nessuna istanza sia stata accolta in sede di riesame e che, dunque, nulla è cambiato rispetto alla fase iniziale.

Ma tant'è!

In siffatto contesto lo **sviamento** che inficia i provvedimenti impugnati è, davvero, **insuperabile**.

B) La Regione Campania, in sede di riesame del 4.2.2021, ha introdotto una serie di **elementi motivazionali nuovi** rispetto a quanto comunicato in precedenza ex art. 10 bis L. 241/90, così come emerge dal confronto con le precedenti ragioni di diniego, con conseguente (reiterata) violazione del contraddittorio procedimentale e in contrasto con quanto previsto dal DRD 262/2020 che, con evidente **autovincolo**, ha espressamente circoscritto il potere di riesame dell'organo deputato, prescrivendo di *“svolgere una attività di puntuale riscontro alle singole controdeduzioni già prodotte dall'interessato, che si concludano con provvedimenti che non introducano motivi ultronei e siano idoneamente motivati, secondo il modulo procedimentale tipico di cui all'art. 10 bis”*.

Il rilievo non è soltanto formale posto che, la Commissione procedente, pur richiamando letteralmente e specificamente i punti e gli argomenti oggetto delle precedenti contestazioni e controdeduzioni, in sede di valutazione ha ampliato gli elementi di fatto e di diritto, con ulteriori motivazioni, incorrendo nelle illegittimità denunciate, nonostante il chiaro auto vincolo.

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (artt. 1, 2, 3, 10 bis L. 241/90; DPR 151/2011; DPR 380/2001; DECRETO MINISTERO FINANZE N. 98/2008; dpr 327/1980; artt. 41 e 97 COST.). VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI AFFIDAMENTO, CORRETTEZZA, BUONA FEDE E LEALE COOPERAZIONE. ECCESSO DI POTERE (difetto dei presupposti – difetto di istruttoria – erroneità – illogicità – perplessità – contraddittorietà – travisamento - sviamento).

A) Le (ulteriori) valutazioni svolte dalla Commissione in sede di riesame “straordinario” sono erronee e travisanti e non tengono conto della completezza e della immediata attuabilità del progetto di investimenti.

Il nuovo esame delle controdeduzioni procedurali, anziché prevederne l'effettiva rivalutazione, si è tradotto in un “escamotage” finalizzato a fornire *ex post* un assetto motivazionale rafforzato ai precedenti atti, al solo fine di evitare che il TAR potesse censurare i vizi denunciati con il ricorso introduttivo.

Il nuovo giudizio espresso dall'Organo di valutazione, tuttavia, oltre che erroneo e sviato, è destituito da qualsivoglia fondamento.

In proposito, a confutazione degli illegittimi rilievi contenuti nel verbale di riesame da ultimo impugnato, si evidenzia che:

I) Sulle controdeduzioni di cui al punto a)

Nelle controdeduzioni depositate in sede di contraddittorio procedimentale il ricorrente ha fornito i chiarimenti catastali richiesti con riferimento ai fabbricati insistenti sul terreno interessato dal programma di investimenti e ai locali adibiti a produzione e punto vendita ai fini del riconoscimento del punteggio previsto per l'attivazione della *"filiere corta"*.

1) Sul dato catastale

A) A dire dell'organo di valutazione la definizione di indipendenza delle unità immobiliari sarebbe desumibile solo ed esclusivamente dai dati catastali mentre nella fattispecie si tratterebbe *"di unità immobiliari non indipendenti, condizione preclusiva ai sensi di quanto previsto dal bando, cap. 16 < Limitazioni specifiche>, al finanziamento così proposto"*, sicché sarebbe stato necessario un frazionamento.

I rilievi sono erronei e scaturiscono da una lettura superficiale e parziale della *lex specialis*, oltre che da una valutazione non attenta e non compiuta del programma di investimento.

Ed invero, contrariamente, a quanto ritenuto, nella fattispecie è fuori discussione la sussistenza del requisito.

Il richiamato cap. 16, innanzitutto, sulla questione prevede espressamente che: *"3) Gli investimenti, ed in particolare gli immobili, devono risultare coerenti con le produzioni aziendali e chiaramente riferiti alle attività agricole anche per quanto rapportabile alla loro tipologia costruttiva. Particolare attenzione, in tal senso, deve essere posta nella scelta delle finiture (pavimentazioni, impianti elettrici, porte, finestre ed accessori dei bagni) e delle attrezzature da ufficio e gli eventuali arredi, in linea con la destinazione specifica. 4) Sono ammissibili le costruzioni e/o ristrutturazioni"*

di fabbricati da destinare esclusivamente ed interamente al perseguimento delle finalità previste dal presente bando. 5) I fabbricati agricoli interessati dai finanziamenti devono ricadere tutti totalmente all'interno della azienda agricola (su particelle inserite nel fascicolo aziendale) ed essere chiaramente connessi alle attività produttive aziendali anche per quanto riguarda la loro ubicazione (sono consentiti interventi all'interno del proprio territorio comunale o dei comuni confinanti)".

B) In ordine alla “coerenza delle produzioni aziendali” e allo “svolgimento dell’attività agricola” di cui al citato comma, 3 si rileva che *“nel caso specifico l’azienda produce olio di oliva e trattasi di un prodotto agricolo !; dall’allegato computo –vedi all. A - si evincono le opere di finiture previste che sono in linea per quanto attiene alla creazione di un locale da adibire a vendita aziendale agricola”* (cfr. note tecniche di parte).

C) Con riferimento, inoltre, alla ristrutturazione dei “fabbricati da destinare esclusivamente e interamente al perseguimento delle finalità del presente bando” di cui al successivo comma 4 si evidenzia che *“dal computo qui allegato e facente parte dell’elaborato n. 12 del progetto di cofinanziamento, si evince che vengono previsti solo lavori di ristrutturazione tesi alla creazione di un punto vendita aziendale (bottiglie di olio di oliva) con stoccaggio e confezionamento interamente riferiti al solo corpo di fabbrica B (autonomo, con accesso proprio e composto da un solo piano terra vedi foto n. 4 e 5 –vedi all. D-) –la doc. fotografica è comunque allegata al progetto originario protocollato alla Regione”* (cfr. note tecniche di parte).

D) Per quanto riguarda, infine, l’ulteriore requisito secondo cui *“i fabbricati interessati da finanziamenti devono ricadere all’interno dell’azienda agricola con particelle inserite nel fascicolo aziendale e connessi ad attività produttive aziendali”* *“si precisa che la part.lla catastale 723 del Fg. 14 del Comune di Roccadaspide ricade all’interno dell’azienda agricola del richiedente, è riportata nel fascicolo aziendale telematico del richiedente convalidato da AGEA prima della data di presentazione del progetto che tra l’altro è elettronico e quindi consultabile telematicamente dai funzionari regionali, è connessa all’attività produttiva aziendale agricola –prima della epoca di*

presentazione del progetto fu accatastata nella categoria catastale D10 al foglio catastale 14 part. 723 sub 4 giusta ricevuta Agenzia Entrate –Direzione Prov.le Salerno- Prot. SA 0085301 del 17/04/2018 (circa 60 gg prima della presentazione del progetto de quo) ricevuta che si allega in copia alla presente –vedi all. B- il cui corpo autonomo è indicato nella scheda catastale del Docfa pag. n. 3 alla riga n. 2 (piano terra deposito mq 42 valore € 5.250,00)-documento base per l'accatastamento- -vedi all. C-. La categoria catastale D10 indica che trattasi di fabbricato per funzioni produttive connesse alle attività agricole ai sensi ex art. 91bis D.L. 1/2012 convertito in L. il 24/03/2012 (cfr. note tecniche di parte).

Nel quadro delineato è evidente l'erroneità dei rilevamenti regionali posto che, contrariamente a quanto ritenuto in sede di (dichiarato) riesame, il programma di investimento non è in contrasto con il par. 16, commi 3, 4 e 5.

E) Né deve tralasciarsi che *“la mancata indipendenza catastale dell'unità immobiliare indicata dalla Commissione quale motivo di inammissibilità del punto vendita non trova riscontro per le motivazioni suesposte ed inquadrare nei tre commi precedenti posti alla base del suddetto bando e tra l'altro se infine, al riguardo, si tiene conto della **definizione di unità immobiliare** ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero delle Finanze n. 28 del 02/01/1998 che indica al comma 1 : - **l'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, **presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale**: dal suddetto stralcio di Docfa su nominato si evince tutto ciò e lo si evince ancor di più dalla planimetria catastale nella quale si evince al p.t. il corpo di fabbrica B autonomo ed indipendente, che qui si allega come –all. E- parte sostanziale del suddetto docfa del 16/04/2018 e posta alla base della variazione catastale per la formazione della cat. Cat. D10 (cfr. note tecniche di parte).***

Ne consegue l'erroneità delle impugnate determinazioni regionali, non rinvenendosi alcun contrasto con la lex specialis.

2) Sul “locale di stoccaggio e manipolazione dell’olio, con impianto di stoccaggio, filtraggio, confezionamento ed etichettatura con anche un punto vendita” ai fini del riconoscimento del punteggio previsto per l’attivazione di strategie tese a favorire la cd. “***filiera corta***”.

A) Come è noto la filiera corta (o canale corto o vendita diretta) è una tipologia di sistema produttivo caratterizzato da un numero limitato di passaggi produttivi, e in particolare di intermediazioni commerciali, che possono portare anche al **contatto diretto fra il produttore e il consumatore**. È particolarmente diffusa in agricoltura, soprattutto per i prodotti che non necessitano di processi di trasformazione, come il riso o quasi tutti i prodotti ortofrutticoli freschi.

La Commissione non ha riconosciuto e attribuito **9 punti** spettanti all’Azienda Francione per l’attivazione della “filiera corta” ritenendo che dalla documentazione allegata al progetto (in particolare dai grafici) e dalle controdeduzioni emergerebbe:

a) punto vendita non a norma in quanto non separato fisicamente dai locali di lavorazione nei quali accederebbe pubblico esterno;

b) impossibilità di attivare la “filiera corta” attraverso il punto vendita previsto in progetto per ragioni di sicurezza essendo l’olio un fluido infiammabile ex DPR 151/2011 e per questioni legate alla “igienicità del processo”, essendo i locali vendita agricoli sottoposti all’art. 28 DPR 327/1980 che prevede necessariamente la separazione degli ambienti.

Di tanto non vi sarebbe traccia nella documentazione progettuale con conseguente impossibilità di attribuire il punteggio richiesto pari a 9, così come previsto dal Bando.

B) A confutazione degli erronei rilievi si evidenzia che la Commissione, con difetto di istruttoria e di motivazione, non ha colto l’esatta portata del progetto dai cui grafici, contrariamente a quanto sostenuto, emerge che la piena rispondenza del programma di investimenti alle prescrizioni di gara.

Ed invero “*da una semplice visione del grafico progettuale, che per maggiore comprensione si allega alla presente –vedi All. F-, si rileva che il locale vendita, il locale confezionamento e il locale stoccaggio hanno tutti porta indipendente di accesso dall’esterno ed internamente ognuno di esso è*

separato dall'altro tramite porte interne intercomunicanti. Il locale vendita, inoltre, è dotato di servizi igienici con lavamano e spogliatoio, ognuno separato tra di loro tramite porte e il wc non ha diretta comunicazione con la vendita.

*Dal computo metrico (**All. A-**) si evince ancora che sono state previste tutte le opere atte a soddisfare l'igienicità degli ambienti (pavimenti, rivestimenti e pitturazione lavabili –vedi -righe n.ri 4-5-6-della pag. 1, -righe n.ri 8-11-13-14-17-23-27-28 delle pag. 2/3/4), il tutto in conformità dell'art. 28 del DPR n. 327/80!.*

*In merito ai requisiti igienico sanitari della ristrutturazione progettata è allegato al progetto il **parere medico preventivo favorevole**, rilasciato in data 11/06/2018 con prot. 279 dalla UOPC ASL Salerno Reparto Prevenzione Collettiva (**-vedi All. G-**).*

Gli acquisti di arredi e attrezzature previsti sono stati calibrati tenendo conto del quantitativo di olio aziendale prodotto (circa 13 quintali/anno).

C) Per quel che riguarda la contestata mancanza di sicurezza sui luoghi di lavoro scaturente, a dire della commissione di riesame, dall'inflammabilità dell'olio extravergine di oliva e dalla carenza del parere preventivo del progetto ai sensi del DPR 151/2011, pare evidente l'erroneità dei rilievi regionali.

Ed invero “analizzato tale DPR, visto il quantitativo prodotto di olio aziendale pari a circa 1mc e tenuto conto che la temperatura di inflammabilità dell'olio extravergine di oliva è nettamente superiore a 65°C (oltre 200°C), si riscontra facilmente che non si rientra nella casistica dell'allegato 1 punto 12 lettera B o C, ma si rientra semplicemente nella casistica della lettera A e pertanto secondo il comma 3 dell'art. 2 del suddetto DPR 151/2011 si è semplicemente soggetto a normali controlli di prevenzione da parte dei Vigili del Fuoco e non a valutazione preventiva del progetto per le cat. B e C del detto allegato, così come precisato dal comma 1 dell'art. 3 del suddetto DPR” (cfr. note tecniche) .

Nel quadro delineato sono evidenti il difetto di istruttoria e di motivazione non avendo l'organo di (ri)valutazione esaminato attentamente l'ipotesi progettuale e la documentazione tecnica ed amministrativa allegata, da cui emerge l'erroneità dei rilievi ostativi e la conformità del programma di investimenti alla *lex specialis*.

Da tanto l'illegittimità del mancato riconoscimento del punteggio spettante per l'attivazione della “**filiera corta**” in ordine alla quale, contrariamente a quanto ipotizzato, la ditta ricorrente ha previsto un'ipotesi progettuale pienamente rispondente alla *ratio* dell'avviso di finanziamento e, soprattutto, conforme alla normativa di settore vigente in materia di sicurezza e igienicità degli ambienti.

II) Sulle controdeduzioni di cui al punto b) (ristrutturazione immobile e impianto energia termica)

La Commissione ha ritenuto non finanziabile l'immobile oggetto di richiesta di sostegno economico essendo costituito da un piano terra interessato dalla ristrutturazione ed un primo piano adibito ad alloggio, in contrasto con quanto previsto “al par. Limitazioni specifiche, punti 3, 4 e 5”, non essendo il fabbricato “*destinato esclusivamente ed interamente alle finalità previste dal bando, e cioè alle attività agricole*”.

In più ha ritenuto non ammissibile la spesa per l'acquisto della caldaia termica in conseguenza della negata possibilità di ristrutturare detto locale al piano terra, rilevando finanche che non sarebbe prevista alcun sistema di trasferimento dell'acqua calda tra i fabbricati.

Per l'attribuzione del richiesto punteggio il bando prevede l'introduzione *ex-novo* di impianti per la produzione di energia termica (caldaia a combustibile solido). Il sig. Francione, ai fini del riconoscimento degli 8 punti per “investimenti strategici”, ha previsto l'installazione di un impianto con caldaia a combustibile solido al fine di produrre acqua calda da utilizzare per il lavaggio delle attrezzature inox inerenti il confezionamento e lo stoccaggio dell'olio, per un importo pari a euro 13.286,40 preventivato dalla ditta GECO RENEW preselezionata mediante PEC, come prescritto dalla *lex specialis*.

Le contestazioni regionali, oltre che erronee ed illogiche, sono perplesse, travisanti e destituite di qualsivoglia fondamento.

Ed invero, fermi restando i rilievi svolti in precedenza e in disparte l'assorbente circostanza che il progetto prevede la ristrutturazione della sola unità abitativa sita al piano terra, senza alcun intervento e/o spesa per l'unità abitativa posta al primo piano, si evidenzia che il mancato finanziamento dell'impianto termico scaturisce da una valutazione ipotetica svolta dalla Commissione consistente nell'eventualità che la caldaia stessa debba essere installata all'interno di detto pian terreno (*"se come emerge dal progetto per la sistemazione della caldaia in tali locali è propedeutica la ristrutturazione degli stessi, non è possibile finanziare l'acquisto di questa"*).

L'assunto non è condivisibile posto che, contrariamente a quanto ritenuto, la spesa prevista per l'impianto termico (caldaia) è ammissibile e finanziabile.

Ed invero, ferma restando l'illegittimità della non ammissione della spesa di ristrutturazione del pian terreno, del tutto autonomo e funzionale rispetto al piano primo adibito ad alloggio dell'imprenditore agricolo, *"basta consultare il preventivo di acquisto e messa in opera della caldaia(vedi All. H-) per capire che la fornitura della stessa è inerente a: **-impianto di produzione energia termica con caldaia a combustibile solido presso vostra struttura aziendale agricola, comprendente fornitura della stessa, fornitura in opera di canna fumaria coibentata, fornitura in opera di produttore acqua calda sanitaria, **fornitura in opera di raccorderia**, fornitura in opera di boiler e quadro elettrico, con prezzo a corpo riferito a preventivo inviato via pec dalla ditta preselezionata Geco Renew Group SRL. Orbene, trattandosi di impianto autonomo, tale fornitura non è vincolata a propedeutici lavori di ristrutturazione dell'ambiente che la ospiterà (potrebbe tranquillamente essere ubicata anche all'esterno di un fabbricato o in qualsiasi punto dello stesso o a ridosso del corpo stesso B) ed essendo dotata di boiler di accumulo dell'acqua calda, quest'ultima sarà prelevata direttamente dal medesimo impianto tramite rubinetteria e tubazione anche mobile in modo da poter lavare le attrezzature di confezionamento e stoccaggio dell'olio ubicate in prossimità dello stesso.***

Per fornitura di impianto di produzione di energia termica con raccorderia chiaramente si intende che lo stesso impianto venga collegato alle esistenti tubazioni in modo da fornire l'acqua calda indipendentemente dalla distanza che si intende comunque nelle prossimità (cfr. note tecniche).

Dall'esame dei grafici progettuali, infatti emerge che i corpi di fabbrica interessati dal programma di investimenti sono posizionati a pochi metri di distanza, l'uno accanto all'altro, a conferma del difetto di istruttoria, dell'erroneità e della pretestuosità dei rilievi ostativi svolti in sede nuova valutazione.

Ne consegue che illegittimamente la Commissione di riesame non ha riconosciuto il punteggio (8) richiesto per l'investimento tecnologico previsto.

III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (artt. 1, 2, 3, 10 bis L. 241/90; artt. 41 e 97 COST.). VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI AFFIDAMENTO, CORRETTEZZA, BUONA FEDE E LEALE COOPERAZIONE. ECCESSO DI POTERE (difetto dei presupposti – difetto di istruttoria – erroneità – illogicità – perplessità – contraddittorietà – travisamento - sviamento).

1) Sul punteggio spettante per adesione al Piano Assicurativo Agricolo 2018

Con riferimento all'ulteriore decurtazione ovvero *“non è stato riconosciuto il punteggio all'adesione al piano assicurativo agricolo (punti 2) in quanto dalla documentazione verificata si evince che la ditta ha presentato solo l'adesione”* si evidenzia che nella lex specialis non si rinviene alcun riferimento a requisiti diversi da quello di adesione al Piano Assicurativo 2018 sicché pare evidente l'illegittimità della rideterminazione *in peius* del punteggio, non potendosi ritenere legittimamente opponibili e applicabili criteri, previsioni e/o circolari successivi alla pubblicazione del bando e alla presentazione della domanda di sostegno.

Sul punto si osserva che sebbene nulla sia stato osservato dal ricorrente nell'istanza di riesame cionondimeno la domanda di sostegno e la documentazione allegata sono conformi alle previsioni di “gara” di talchè pare illegittima anche la decurtazione di 2 punti per la mancanza allegazione della polizza assicurativa

In proposito giova evidenziare che «*il **bando, unica lex specialis regolante la procedura, stabilisce, per il criterio di selezione n. 5.2. tra le modalità di attribuzione del punteggio esclusivamente quanto segue: “richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3”, senza che possa assumere alcun valore dispositivo la successiva circolare n. 0215079 del 03.04.2019 secondo il cui disposto “Oggi 2019 è necessario verificare l’adesione effettiva e quindi la polizza assicurativa 2018”, sicché **ingiustificata risulterebbe l’omessa attribuzione dei due punti, avendo parte ricorrente allegato la richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo per la campagna 2018 alla domanda di aiuto, inserendola nella cartella certificazioni*****» (cfr. ord. caut. dell’On.le Sezione n. 387/2021).

La fondatezza del presente motivo implica che alla domanda di sostegno presentata dal ricorrente spetti il riconoscimento degli 85 punti richiesti in sede di autovalutazione (ovvero 83 decurtando i due punti per la polizza assicurativa), con conseguente inserimento utile in graduatoria nell’elenco delle domande ammissibili e finanziabili nella corrispondente posizione che vede collocati in posizione utile le istanze che hanno conseguito almeno 75 punti

IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (art. 10 bis L. 241/90; artt. 41 e 97 COST.). VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI AFFIDAMENTO, CORRETTEZZA, BUONA FEDE E LEALE COOPERAZIONE. ECCESSO DI POTERE (difetto dei presupposti – difetto di istruttoria – erroneità – illogicità – perplessità – contraddittorietà – travisamento - sviamento).

Sebbene il riesame “straordinario” *ex officio* sia stato attivato per superare i vizi ed il *vulnus* derivanti dalla violazione dell’art. 10 bis L. 241/90 in sede di precedente valutazione delle controdeduzioni trasmesse dall’azienda ricorrente, restano, tuttavia, inalterati i medesimi profili di illegittimità anche con riferimento al nuovo giudizio espresso dalla Commissione, persistendo la violazione delle norme che assicurano la (effettiva) partecipazione ed il

confronto procedimentale, posto che *“dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale”*.

Ed invero dal verbale di riesame impugnato – così come dai precedenti verbali contestati con il ricorso introduttivo - emerge come non siano state esaminate compiutamente le osservazioni e le allegazioni presentate dal sig. Francione.

Il vulnus procedimentale è tanto più grave posto che l'azienda interessata, con la presentazione della domanda di sostegno e del progetto di investimento, aveva fornito *ab initio* tutti gli elementi concernenti la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del punteggio richiesto per l'attivazione di strategie di filiera corta **(9 punti)** e per l'installazione dell'impianto di produzione di energia termica (caldaia a combustibile solido) **(8 punti)**.

In sede controdeduttiva, peraltro, aveva ulteriormente comprovato gli elementi in fatto ed in diritto legittimanti l'attribuzione di detto punteggio, ribadendo la fondatezza della richiesta con la proposizione del ricorso introduttivo.

Né deve tralasciarsi che il difetto di istruttoria emerge per tabulas, se è vero, come è vero, che addirittura **è stato confuso il fabbricato A con il fabbricato B ai fini del riconoscimento del punteggio** per la filiera corta, a conferma che non vi è stata una valutazione compiuta delle osservazioni procedurali e degli allegati depositati ab origine, insieme alla domanda, nemmeno in sede di riesame.

Nel quadro delineato pare evidente che l'Ufficio procedente, pur formalmente replicando ai chiarimenti dell'istante, si è sostanzialmente limitato a confermare le determinazioni assunte in sede di approvazione della graduatoria provvisoria e di prima valutazione delle controdeduzioni, incorrendo in evidente difetto di istruttoria e di motivazione, finendo così con il frustrare sostanzialmente – nonostante il suo rispetto formale – la finalità partecipativa, insita nell'instaurazione del contraddittorio infraprocedimentale, in vista del contributo del

privato ai contenuti della determinazione conclusiva del procedimento, anche in un'ottica deflattiva del contenzioso.

La violazione del giusto procedimento si aggrava alla luce della recente modifica dell'art. 1 co 2 bis legge 241/90, ai sensi del quale *“I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e buona fede”*, quale espressione di un *“principio generale, immanente nel sistema che impone una leale collaborazione anche all'interno del procedimento amministrativo”*.

Né deve tralasciarsi il principio secondo cui *“Nell'ambito di un procedimento amministrativo la confutazione delle osservazioni presentate dal privato in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi adottati dall'amministrazione, ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, può anche non essere analitica ma quanto meno sufficiente a chiarire le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni difensive del privato medesimo”* (cfr. T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 21/04/2020, n. 464) e che *“L'obbligo dell'amministrazione pubblica di esaminare le memorie e i documenti difensivi presentati dagli interessati nel corso dell'iter procedimentale, ex artt. 10 e 10 bis della Legge n. 241/1990, presuppone la necessaria esternazione motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni partecipative dei privati”* (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 04/11/2019, n. 1898; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 03/02/2020, n. 494);

Nella fattispecie vi è prova provata che l'istanza di riesame non sia stata valutata “in concreto” risultando confermate acriticamente le precedenti determinazioni assunte, sulla base di argomentazioni formalmente diverse, con evidente difetto di istruttoria e di sviamento.

Motivo della sospensiva

Il *fumus* è nei motivi.

Il progetto di investimenti presentato dal ricorrente è conforme alle prescrizioni del bando, è immediatamente attuabile e sostenibile.

Il pregiudizio che l'Azienda Agricola subirebbe dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati è grave ed irreparabile posto che, all'esito del (dichiarato) riesame, la conferma delle precedenti determinazioni e la conseguente (inalterata) l'inclusione della domanda di sostegno nell'elenco delle istanze non coperte dagli stanziamenti della misura non consente il conseguimento del "bene della vita", in quanto *l'approvazione della graduatoria rende direttamente finanziabili le domande ammesse e compromessa ogni possibilità del ricorrente di vedere sostenuta la propria domanda.*

In tal senso si chiede l'adozione di una misura cautelare che consenta il riesame della domanda, nonché l'ammissione con riserva nel'elenco delle domande finanziabili e l'accantonamento delle somme previste dal progetto, nelle more della decisione di merito.

Istanza istruttoria

Si chiede all'Ecc.mo Tribunale di voler disporre, ai sensi del vigente C.P.A., l'acquisizione degli atti sui quali i provvedimenti impugnati si fondano, ordinando alla Regione Campania il deposito della domanda di sostegno presentata dal ricorrente, di tutti gli allegati nonché della documentazione trasmessa a mezzo pec in sede di soccorso istruttorio.

Si chiede, inoltre, sin d'ora, di essere autorizzati alla notifica mediante pubblicazione degli atti del giudizio sul sito istituzionale della Regione Campania al link dedicato, nel caso in cui si renda necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ulteriori controinteressati.

Conclusioni

Alla stregua delle argomentazioni svolte si conclude per l'accoglimento del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge.

Ai sensi della vigente normativa, si dichiara che i motivi aggiunti riguardano il verbale della Commissione di riesame delle controdeduzioni procedurali formulate prima della proposizione del ricorso introduttivo e non modificano né ampliano la domanda e l'oggetto della controversia, con conseguente esenzione dal versamento di ulteriore contributo unificato.

Salerno- Napoli, li 3 aprile 2021

(avv. Donato De Rosa)

(avv. Emilio Forrissi)